



BIOERA S.P.A.

- PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE -

Indice

1	Premessa.....	3
2	Definizioni.....	3
3	Identificazione delle Parti Correlate.....	7
4	Istruttoria ed approvazione delle OPC	8
5	Comitato Parti Correlate.....	9
6	Presidi Equivalenti.....	10
7	Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza.....	10
8	Informazione al pubblico sulle OPC di Minore Rilevanza con Parti Correlate.....	11
9	Operazioni di società controllate	11
10	Casi di esenzione	12
11	Coordinamento con le procedure adottate ex art 154- <i>bis</i> del TUF	14
12	Responsabilità di controllo.....	14
13	Modifiche	14
14	Adozione della Procedura da parte delle società del Gruppo	14
	Allegato A	14

1 Premessa

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la **Procedura**) è volta ad individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Bioera S.p.A. (la **Società**) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 4 luglio 2016, ai sensi dell'art. 2391-*bis* c.c., del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il **Regolamento 17221/2010**).

Gli obblighi di trasparenza informativa di cui alla Procedura si aggiungono e non sostituiscono gli obblighi di *disclosure* previsti dal D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (**TUF**).

La presente Procedura sostituisce la previgente “*procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate*” approvata dal Collegio dei Liquidatori della Società nella riunione del 29 aprile 2011 e ratificata dal Consiglio di Amministrazione della stessa nella seduta del 31 maggio 2011.

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società www.bioera.it.

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all'Articolo 10), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del comitato esecutivo.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 - in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza” e “Parti Correlate”, - si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità all'art. 4, comma 6 del Regolamento 17221/2010, il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento 17221/2010, nonché sull'osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 TUF.

L'organo amministrativo della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

2 Definizioni

2.1 Ai fini della Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

Amministratori Indipendenti: si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina e riconosciuti dalla Società come tali;

Amministratori Non Correlati: si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

Collegio Sindacale: si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

Comitato Parti Correlate: si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall'Articolo 5 della Procedura;

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard: indica le “*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente¹;

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

Delegati: indica gli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di delibera consiliare;

Funzione Responsabile: si intende la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero l'organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;

Indici di Rilevanza: ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura, si applicano i seguenti indici di rilevanza:

(a) **indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

¹ Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come “*le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.*”

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) **indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito dell'attività.

- (c) **indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Gruppo: si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato in quanto società controllate o collegate;

Operazione con Parti Correlate o OPC: si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo Articolo 10. Restano escluse dalla definizione di OPC quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione);

Operazioni di Importo Esiguo o OPC Esiguo: si intendono le OPC, o le OPC realizzate in esecuzione di un disegno unitario, il cui controvalore annuo sia, per singola operazione o cumulativamente, uguale o inferiore ad Euro 50.000 e per le quali sia stato considerato quanto segue:

- (a) l'assenza di rischi apprezzabili per gli investitori; e
- (b) il fatto che tale OPC possa essere di "dimensione trascurabile" anche ove confrontata con i valori medi delle OPC concluse nei precedenti 3 esercizi;

OPC di Maggiore Rilevanza: si intendono:

- (a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (b) le OPC con la società controllante quotata (se esistente), o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

La Società valuta se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle di cui sopra per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti);

OPC di Minore Rilevanza: si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

OPC Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa² e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle sue controllate.

La Società, al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

- (a) oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- (b) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- (d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
- (e) natura della controparte: nell'ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta;

Parte Correlata: un soggetto è parte correlata se:

² Ai fini della Procedura per "attività operative" si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi del Gruppo e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". L'"attività finanziaria" per poter essere considerata "ordinaria" deve essere accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa in quanto connessi all'attività di investimento).

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Nella Procedura, tutte le parole e/o espressioni non specificatamente definite hanno il medesimo significato di quello attribuito loro ai sensi del Regolamento 17221/2010;

Presidi Equivalenti: indica i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora - in relazione a una determinata OPC - non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

Soci Non Correlati: si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

3 Identificazione delle Parti Correlate

4.1 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una Parte Correlata della Società.

4.2 Amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (a) controllano - anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di calendario dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti

Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi (*cf.* **Allegato A**).

4.3 Il Consiglio di Amministrazione tiene, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimette, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione del consiglio di amministrazione e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle società controllate.

4 Istruttoria ed approvazione delle OPC

4.1 In quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3, lettera f) del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Nel caso in cui la Società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, la Procedura verrà adeguata alle disposizioni derogate ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento 17221/2010 entro 90 giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui si è verificato tale evento.

4.2 L'approvazione delle OPC spetta ai Delegati, ovvero al Consiglio di Amministrazione o all'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui non vi siano Delegati, la competenza per l'approvazione delle OPC spetta al Consiglio di Amministrazione. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le OPC rispetto alle quali risulterebbero competenti.

4.3 In ogni caso, le OPC sono approvate previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.4 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:

- (i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all'OPC. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;
- (ii) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 50.000 per singola OPC. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime.

4.5 Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'OPC il proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'OPC un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'OPC da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'OPC

nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato Parti Correlate dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'OPC anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'OPC.

- 4.6 Nel caso in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 4.7 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente Articolo 4.
- 4.8 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'assemblea l'OPC di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (e fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 c.c.).
- 4.9 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'OPC, quest'ultimo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.
- 4.10 I Delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse all'organo amministrativo (nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito all'esecuzione delle OPC. In particolare, per ogni singola OPC devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: (i) la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione; (iii) le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 4.11 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente Articolo 4 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.

5 Comitato Parti Correlate

- 5.1 Il Comitato Parti Correlate, costituito da 2 Amministratori Non Correlati, non esecutivi e indipendenti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e delibera con il voto favorevole della totalità dei suoi componenti.
- 5.2 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo Articolo 6.
- 5.3 Le decisioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza o per procedura scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è

adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della totalità dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 3 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

6 Presidi Equivalenti

7.1 Nel caso in cui non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti Presidi Equivalenti:

- (a) il parere di cui al precedente Articolo 4 è rilasciato, a maggioranza, dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
- (b) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (a) non possa trovare applicazione, il parere di cui al precedente Articolo 4 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

7 Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza

7.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate dalla Società, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010 (il **Documento Informativo**).

7.2 La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'Articolo 10 della presente Procedura.

7.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 114, comma 1, TUF, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento approvato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il **Regolamento Emittenti**), entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

7.4 Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'Articolo 7.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

7.5 Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, TUF, la Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

7.6 Nei termini previsti dai precedenti Articoli 7.3 e 7.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento 17221/2010, motivando tale scelta.

7.7 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, comma 6, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Articolo 7.1 che precede e dai medesimi artt. 70 e 71 del Regolamento Emittenti. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblichi le informazioni di cui al presente Articolo 7.7 in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.8 La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette a Consob i documenti e i pareri indicati negli articoli 7.1, 7.2, 7.6 e 7.7 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

7.9 La Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole OPC, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

7.10 Ai fini del precedente Articolo 7.9, l'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli Articoli 7.1, 7.2 e 7.7, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

8 Informazione al pubblico sulle OPC di Minore Rilevanza con Parti Correlate

8.1 In occasione di OPC di Minore Rilevanza, la Società, fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al Documento Informativo o sul sito *internet* della Società.

9 Operazioni di società controllate

9.1 La Società riceve tempestivamente dalle controllate tutte le informazioni necessarie a

consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal Regolamento 17221/2010.

9.2 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, OPC poste in essere da società controllate, si applicano - in quanto compatibili - le previsioni contenute nell'Articolo 4 che precede.

10 Casi di esenzione

10.1 La Procedura non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c.;
- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) alle OPC di Importo Esiguo;
- (d) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (e) le deliberazioni (diverse da quelle di cui al punto 10.1(a) che precede) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (f) le OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo Articolo 10.2 in caso di OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza;
- (g) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo Articolo 10.3) di altre Parti Correlate della Società;
- (h) le OPC urgenti, in conformità alle previsioni di cui al successivo Articolo 10.4 nonché dello Statuto della Società.

10.2 Ai fini dell'esenzione di cui all'Articolo 10.2(f) che precede in relazione alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (a) comunica a Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- (b) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento 17221/2010, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista nella presente lettera.

10.3 Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 10.2(g) che precede, gli interessi sono ritenuti significativi dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, si considerano significativi:

- (a) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è posta in essere;
- (b) gli interessi del soggetto che esercita il controllo o l'influenza notevole sulla Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a, la Società, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società.

10.4 L'esenzione di cui all'Articolo 10.2(h) che precede (i.e., le OPC urgenti) è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni, ove espressamente consentito dallo Statuto della Società:

- (a) l'operazione non deve essere di competenza dell'assemblea, né deve essere da questa autorizzata;
- (b) per le OPC di Maggiore Rilevanza, rimangono fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento 17221/2010;
- (c) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (d) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (e) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi della precedente lettera (d) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (f) il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (g) la relazione e le valutazioni di cui alle lettere (e) e (f) che precedono devono essere

messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui alla lettera (d) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo di cui all'articolo 5, comma 1, Regolamento 17221/2010;

- (h) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui alla lettera (d) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

11 Coordinamento con le procedure adottate ex art 154-bis del TUF

La presente Procedura garantisce il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-bis TUF.

12 Responsabilità di controllo

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- (a) sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento CONSOB; e
- (b) sull'osservanza e corretta applicazione della Procedura

e ne riferisce all'assemblea in conformità all'art. 153 TUF.

13 Modifiche

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 4, comma 3, del Regolamento 17221/2010.

14 Adozione della Procedura da parte delle società del Gruppo

La Procedura e tutte le successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione, per quanto di specifica competenza, anche presso tutte le altre società del Gruppo che le recepiscono con delibera nei rispettivi organi amministrativi.

Allegato A

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____, nato/a a _____, il _____, cittadinanza _____, codice fiscale _____, residente in (indirizzo, CAP, località, Stato) _____

In qualità di:

- a) Membro dell'organo amministrativo di Bioera S.p.A.
- b) Membro dell'organo di controllo di Bioera S.p.A.
- c) Dirigente con responsabilità strategiche di Bioera S.p.A.
- d) Soggetto che esercita il controllo di Bioera S.p.A.
- e) Rappresentante / Dirigente con responsabilità strategiche della seguente società che esercita il controllo di Bioera S.p.A. - Denominazione _____, P.IVA _____
Sede legale (indirizzo) _____ (CAP) _____
(località, provincia, Stato) _____
- f) Altro (specificare la natura della correlazione)

(A) premesso che, ai sensi del Regolamento, un soggetto è parte correlata della Società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

(B) preso atto delle definizioni di “*dirigente con responsabilità strategiche*”, di “*stretti familiari*”, di “*controllo*”, di “*controllo congiunto*” e di “*influenza notevole*” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell'allegato alla presente dichiarazione

dichiara

di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente

oppure

di esercitare il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto

[per i soli soggetti sub e)]

che i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto *controllante* Bioera S.p.A. sono:

Rif.	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale
1.				
2.				
3.				

[per i soggetti sub A, B, C, D e E e per i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla Bioera S.p.A.]

dichiara inoltre

di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto,

oppure

che **i propri stretti familiari** rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto sono:

Rif.	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale
1.				
2.				
3.				

e che gli stessi:

non esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero non detengono una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente,

oppure

esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti dei voto delle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto	Rif. stretto familiare

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a Bioera S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Il/La sottoscritto/a autorizza Bioera S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 medesimo.

Luogo e data

Firma

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.